



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 86 del 08/09/2014

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANERBIO, LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA SCUOLA AUDIOFONETICA DI MOMPIANO (BS) PER L'ASSISTENZA AI MINORI AUDIOLESI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre, con inizio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA		X
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR	X	
	Totale 5	Totale 1

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con nota prot. n. 11609 in data 05/08/2014, la Provincia di Brescia - Servizio Attività Sociali - ha comunicato al Comune la necessità dell'inserimento di un minore audioleso, residente a Manerbio, presso la Scuola Audiofonetica di Mompiano, a decorrere da settembre 2014;

VISTO lo schema della convenzione in oggetto, in base al quale il costo individuato per il funzionamento della scuola è pari a € 19.000,00 annui, suddivisi al 50% tra Comune e Provincia;

RILEVATA, tramite le verifiche condotte dall'Assistente Sociale del Comune, la necessità di autorizzare il suddetto inserimento, a favore del minore audioleso residente a Manerbio, presso la suddetta scuola che, per metodi e disponibilità di insegnanti e specialisti, permetterà un considerevole recupero delle facoltà uditive dell'utente;

VISTO il Piano Socio Assistenziale, approvato con delibera CC n. 6 del 07/03/2012, esecutiva, il quale in attuazione dei principi esposti nella Legge n. 328/2000, contempla la necessità di attuare misure di sostegno all'inserimento scolastico, al fine di promuovere l'autonomia ed il recupero delle capacità residue e potenziali della persona disabile;

DATO ATTO che la spesa a carico del Comune ammonta a complessivi € 9.500,00, per l'anno scolastico 2014/2015, ed è così ripartita:

- € 4.000,00 sul capitolo 6751 del bilancio 2014;
- € 5.500,00 sul capitolo 6751 del bilancio 2015;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune, la Provincia di Brescia e la Scuola Audiofonetica di Mompiano (BS), per l'inserimento di un minore audioleso per l'anno scolastico 2014-2015, come specificato in premessa;
- 2) DI DARE ATTO che la spesa fa carico al capitolo 6751 ed è così ripartita:
 - € 4.000,00 sul capitolo 6751 del bilancio 2014;
 - € 5.500,00 sul capitolo 6751 del bilancio 2015;
- 3) DI AUTORIZZARE il Responsabile di Area a compiere tutti gli atti necessari agli adempimenti conseguenti, compresa la sottoscrizione della convenzione;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs 18.08.200, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANERBIO, LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA SCUOLA AUDIOFONETICA DI MOMPIANO (BS) PER L'ASSISTENZA AI MINORI AUDIOLESI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 08/09/2014

La Responsabile di Area
Dott.ssa Marina Staurenghi



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Staurenghi", written over the printed name of the area responsible.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 08/09/2014

Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the area responsible.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 10 OTT. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegato delibera G.C. n. 86 del 08/09/2014

Schema di convenzione per l'assistenza a
minori audiolesi

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino



**SCHEMA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, IL
COMUNE DI _____ E LA SCUOLA AUDIOFONETICA DI MOMPIANO - BRESCIA -
PER L'ASSISTENZA AI MINORI AUDIOLESI. ANNI _____.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Premessa

Richiamato:

l'art.12 della L.R.3/2008 che prevede che: *“Le province concorrono alla programmazione e alla realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro”* ed in particolare: *“realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all'integrazione scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale”*;

l'art.6 della L.328/2000 in base al quale *I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265;*

L. 104/1992 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* attribuiscono ai comuni competenze in materia di servizi sociali e di integrazione della persona handicappata,

L.R. 31/1980 *“Diritto allo Studio. Norme di attuazione”* in particolare gli artt.:

- 2 *“2 bis. Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge”*
- 3 *“I comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale”*
- 4 *“I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzate in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare”.*

l'art. 13, comma 1 lettera a) della legge 104/1992, il quale prevede che: *“L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.*

il Decreto Ministeriale del 9 luglio 1992 rubricato: *“Indirizzi per la stipula degli accordi di programma”*, emanato ai sensi dell'art. 13 della legge 104/92, che al paragrafo 2, punto 1) prevede la stipula di accordi di programma in ambito provinciale o comunale e al punto 2) prevede che: *“Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata*

delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro.

A Brescia i minori audiolesi godono di un tipo di assistenza particolare e diversificata rispetto alle altre Province, infatti la Provincia di Brescia sin dal 1991, con l'avvio della riforma delle autonomie locali, si è avvalsa dell'apporto specialistico della Scuola Audiofonetica dell'Istituto Canossiano: la necessità di assicurare, da una parte la continuità e la qualità del servizio svolto dalla Scuola Audiofonetica e, dall'altra, di evitare possibili rischi di dispersione di un prezioso patrimonio professionale e di esperienza che la collocano tra le scuole più prestigiose, in condivisione con i Comuni, ha maturato la convinzione di continuare ad avvalersi della professionalità e delle prestazioni della Scuola Audiofonetica;

A partire dal 1991 i rapporti con la Scuola Audiofonetica sono stati regolati con una apposita convenzione tra Scuola Audiofonetica e Provincia, in base alla quale la Provincia ha svolto un ruolo di coordinamento e di garante nei confronti della stessa così come riconosciute dai Comuni del territorio; assumendosi per intero l'onere della spesa. I Comuni di residenza dei minori audiolesi, in base a una convenzione annuale sottoscritta con la Provincia, hanno rimborsato alla stessa la quota pari al 50% della retta.

La convenzione in atto è la continuità di quanto concordato in passato con i Comuni e di quanto validato negli incontri intercorsi nel 2011 e 2012 nei quali alcuni Presidenti degli ambiti distrettuali della provincia di Brescia hanno manifestato la volontà di continuare a sostenere il lavoro della Scuola Audiofonetica continuando a sostenere l'inserimento dei minori audiolesi nella stessa.

I Comuni hanno ribadito la disponibilità a riconoscere il 50% della quota stabilita dando atto che tale quota comprende costi che in base alla normativa competono in parte alla Provincia per quanto riguarda il supporto all'integrazione scolastica ed in parte al Comune per quanto riguarda il diritto allo studio, infatti la compartecipazione richiesta ai Comuni alla retta annua di frequenza del minore è intesa a parziale copertura delle spese riferite ai servizi mensa e trasporto, nonché ad interventi di supporto specialistico e progetti sperimentali; i Comuni che avranno minori inseriti stipuleranno apposita convenzione con la Provincia.

L'Amministrazione Provinciale di Brescia ribadendo la validità del modulo convenzionale ad oggi condotto, al fine di garantire l'attuazione di diritti fondamentali quali quello dell'assistenza ai disabili (che la stessa realizza anche con il supporto per l'integrazione scolastica che si concretizza in un sostegno economico alle famiglie per l'abbattimento della spesa sostenuta dalle stesse relativamente ad aiuti a domicilio e/o per l'inserimento in convitti che è messo a disposizione degli alunni/studenti sordi che frequentano le scuole del territorio; servizio di traduzione in ambito socio-lavorativo, gestito dall'Ente Nazionale Sordi e finanziato con Protocollo d'Intesa tra la Provincia e l'ENS) che richiedono un'azione sinergica e trasversale da parte di tutte le amministrazioni ed autorità coinvolte.

Consapevoli che la disabilità sensoriale non può essere affrontata su posizioni rigide rispetto alla trasversalità delle competenze di questo e quell'altro ente, poiché, è necessario garantire al soggetto un sistema di rete, con la sinergia di tutti gli enti preposti si è convenuto di procedere alla stipula di una convenzione di durata massima di anni tre e nello specifico per anni _____ tra la Provincia di Brescia, il Comune di _____ e la Scuola Audiofonetica di Mompiano Brescia .

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Brescia

Piazza Paolo VI, 29 - 25100 Brescia, C.F. 80008750178 rappresentata dal Direttore d'Area Dott. _____ nato a _____ il _____ autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza della Deliberazione _____, approvata in schema con la stessa Deliberazione ed esecutiva a norma di legge

Il Comune di _____

Via/Piazza _____, C.F. _____ rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza della Deliberazione _____, approvata in schema con la stessa Deliberazione ed esecutiva a norma di legge

la Scuola Audiofonetica

via S. Antonio n. 61 - 25133 Mompiano - Brescia, P.I 00558630174, rappresentato dalla persona del legale rappresentante pro tempore _____ nata a _____ il _____

Tutto ciò premesso e considerato

tra l'Amministrazione Provinciale di Brescia, di seguito chiamata Provincia di Brescia, il Comune di _____ e la Scuola Audiofonetica

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE:

ARTICOLO 1

La Provincia di Brescia, nell'attuazione dei propri compiti previsti dalla legislazione in materia di integrazione scolastica degli alunni audiolesi, intende usufruire dell'apporto specialistico della Scuola Audiofonetica di Mompiano, la quale nel perseguimento dei suoi fini istituzionali ha acquisito negli anni specifiche e qualificate competenze.

ARTICOLO 2

La Provincia di Brescia, si pone come unico interlocutore con la Scuola Audiofonetica rispetto alla gestione finanziaria e svolge un ruolo di coordinamento e di informazione nei confronti del Comune di _____, rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione.

ARTICOLO 3

La Scuola Audiofonetica, prima dell'inizio dell'anno scolastico e, comunque, entro il trenta giugno dovrà presentare alla Provincia l'elenco nominativo dei minori audiolesi frequentanti i diversi gradi di scuola con indicazione dei Comuni di provenienza.

Sarà cura della Provincia informare il Comune di _____ rispetto ai minori frequentanti.

Per le nuove situazioni la domanda di pre-iscrizione, di norma, deve essere inoltrata dalla famiglia alla Scuola Audiofonetica nei tempi fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'iscrizione alle scuole primaria e secondaria di primo grado e dal Comune di Brescia per il nido e la Scuola dell'Infanzia, le iscrizioni dovranno pervenire alla provincia entro il 30 giugno.

Alla stessa domanda deve essere allegata la documentazione inerente l'accertamento di situazione di disabilità uditiva e la diagnosi funzionale se già disponibile. Sempre al momento della pre-iscrizione la scuola si impegna a informare i genitori che l'ammissione è subordinata ad una valutazione dell'alunno da parte della Commissione preposta.

La Scuola Audiofonetica trasmette alla Provincia, entro e non oltre i dieci giorni dalla domanda di iscrizione, copia delle domande pervenute e la relativa documentazione inerente l'accertamento di situazione di disabilità uditiva e la diagnosi funzionale se già disponibile.

La Provincia di Brescia informa i Servizi territoriali ed in primis il Comune di _____ rispetto alla domanda di ammissione alla Scuola Audiofonetica, onde permettere agli stessi la conoscenza della situazione ai fini della valutazione dell'intervento.

L'ammissione alla Scuola Audiofonetica avviene con il consenso della famiglia e a seguito di una valutazione condivisa da parte della Commissione composta dagli operatori del Comune, della Provincia, della Scuola Audiofonetica e dei Servizi Territoriali che hanno in carico il minore (Asl: équipe operativa handicap - Azienda Ospedaliera: Servizio di Neuropsichiatria, Servizio di Audiofoniatria).

Il Comune di _____, dopo la commissione, invierà alla Provincia comunicazione di conferma dell'inserimento del minore e della presa in carico in termini economici.

Ogni anno scolastico il tecnico della Provincia effettuerà un incontro di verifica sull'andamento dei singoli casi con i referenti della Scuola Audiofonetica e ne verrà data comunicazione al Comune.

La Commissione si riunirà per un aggiornamento della situazione del minore ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute che richiedono una nuova valutazione, compreso eventuali richieste delle famiglie di ritiro del figlio dalla scuola.

Si ritiene fondamentale il coinvolgimento della Commissione e della famiglia (almeno un anno prima) per l'orientamento dello studente alla scuola secondaria di secondo grado, al fine di permettere una programmazione il più possibile mirata con il coinvolgimento di tutte le risorse presenti sul territorio a sostegno del percorso scelto.

Nel caso di domande di inserimento di minori audiolesi nel corso dell'anno scolastico, la Provincia ed il Comune se ne faranno carico stante la disponibilità di bilancio; è necessario comunque espletare l'iter sopra descritto per l'ammissione alla scuola.

La Scuola Audiofonetica si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali problemi che riguardino la frequenza del minore, tra cui la richiesta del ritiro del minore da parte della famiglia e l'eventuale variazione di residenza.

ARTICOLO 4

La retta pro-capite annua di frequenza riconosciuta, per tutta la validità della convenzione, alla Scuola Audiofonetica è pari a euro 19.000,00 (diciannovemila euro).

La Provincia si impegna a garantire alla Scuola fino ad un massimo di euro 950.000,00 annue, pari all'inserimento di 50 minori provenienti dall'intero territorio provinciale; la cifra verrà parametrata in base al numero dei frequentanti.

Le richieste di inserimento eccedenti le 50 garantite verranno valutate in considerazione alle disponibilità di bilancio.

La retta di frequenza, sia in caso di non frequenza dell'alunno sia in caso di ritiro anticipato, è dovuta esclusivamente per il periodo di frequenza dell'alunno.

La Scuola Audiofonetica, per garantire un ambiente di apprendimento maggiormente idoneo per l'alunno sordo, al fine di perseguire l'integrazione, da anni ha adottato specifici modelli organizzativi per ciascun grado scolastico, che richiedono alla base un ponderato rapporto numerico tra alunni sordi e alunni udenti e la massima attenzione nella costituzione delle classi, nel senso di limitare la formazione di classi numerose.

I servizi riconosciuti dalla seguente convenzione che concorrono alla determinazione della quota pro-capite di contributo sono:

- Spese personale (logopedisti, insegnanti di sostegno, personale docente e non docente, personale per attività specifiche a supporto del processo di apprendimento dei bambini sordi, assistenti alla comunicazione, educatore sordi);
- Spese personale coordinamento e direzione, psicologa e servizio di audiologia;
- Attrezzature e laboratori;
- Trasporti;
- Mensa;
- Interventi di supporto specialistico
- Progetti sperimentali
- Spese generali di funzionamento.

La Scuola Audiofonetica potrà richiedere alle famiglie dei bambini sordi una quota di iscrizione annuale che resterà a carico delle famiglie stesse.

La Scuola Audiofonetica si impegna a presentare alla Provincia, a titolo informativo, entro giugno una previsione di spesa riferita all'anno scolastico a venire che specifichi dettagliatamente i costi della Scuola Audiofonetica, con una specifica rispetto ai costi per la frequenza dei minori audiolesi.

Al termine dell'anno scolastico, entro e non oltre il 31 dicembre, la Scuola Audiofonetica provvederà a trasmettere alla Provincia il rendiconto consuntivo relativamente ai costi per la frequenza dei minori audiolesi relativo all'anno scolastico precedente.

Il Comune di _____, a titolo di ristoro per i servizi riferiti al diritto allo studio, rimborsa alla Provincia il 50% della retta annua per ogni minore audioleso residente iscritto alla Scuola Audiofonetica;

L'importo così come comunicato dalla Provincia, in relazione al numero degli iscritti residenti, dovrà essere versato dal Comune direttamente dalla Provincia in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 5

Come già esplicitato nell'art. 2 della presente convenzione, la Provincia di Brescia si pone come unico interlocutore con la Scuola Audiofonetica per quanto riguarda la parte economica, garantendo il versamento della retta come segue:

- 50% della spesa annua prevista entro il 15 gennaio;
- il saldo entro il 15 giugno.

ARTICOLO 6

La presente convenzione, ha la durata di anni _____.

La presente convenzione può essere integrata su proposta di una delle parti a condizione che le modifiche proposte vengano concordate ed approvate totalmente da entrambi i contraenti.

Almeno due volte all'anno, inizio anno scolastico e fine anno scolastico, rappresentanti della Provincia e del Comune potranno incontrarsi con i rappresentanti della Scuola Audiofonetica per un monitoraggio della convenzione in essere.

ARTICOLO 7

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore d'Area
Provincia di Brescia

Il Legale Rappresentante
Scuola Audiofonetica

Il _____
Comune di _____